

ALLEGATO 1

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO

La Città di Torino, rappresentata dal dott. in qualità di Dirigente del corpo di Polizia Locale del Comune di Torino, nominato con atto del Sindaco n. del, ed elettivamente domiciliato per la carica in via Bologna 74.

E

l'Organizzazione di Volontariatoin seguito definita "O.d.V." ,con sede legale in, Via n....., codice fiscale..... e mail..... pec, iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore con provvedimento n. del.....,rappresentata dal Presidente nato a il, residente a.....in Via....., elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'O.d.V. in, Via n.

Visto il comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, con cui è sancito il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, conformemente al comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, al comma 5 dell'articolo 3 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'articolo 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 che consente agli Enti Locali di stipulare Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS da almeno sei mesi;

Visto l'articolo 56 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 che prevede la possibilità di rimborsare, nell'ambito delle attività oggetto delle Convenzioni di cui sopra le spese effettivamente sostenute e documentate dalle OdV;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della G.C. del 13/02/2024 N. DEL 66, sono stati approvati i criteri per la selezione di Organizzazioni di Volontariato finalizzati alla stipula di convenzioni con la Città di Torino per la collaborazione e il supporto nelle attività del Corpo di Polizia Locale, supporto agli organi di polizia stradale in occasione di manifestazioni sportive ed eventi di interesse cittadino demandando al Dirigente del Corpo di Polizia Locale tutti gli atti necessari al perfezionamento del rapporto convenzionato, compreso l'impegno della spesa e la stipula dei singoli atti di Convenzione, nonché la adozione degli atti di competenza dirigenziale;
- con determinazione dirigenziale n.....è stato approvato l'Avviso Pubblico per la individuazione delle Organizzazioni di Volontariato con le quali stipulare le Convenzioni che disciplinano le attività di supporto alla Polizia Locale durante le manifestazioni sportive ed altri eventi di interesse comunale;
- con determinazione dirigenziale n.è stata nominata la Commissione di Valutazione;
- con ulteriore determinazione dirigenziale n.è stata approvata la graduatoria definitiva della selezione;
- l'Organizzazione di Volontariato [.....] è in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) essere regolarmente iscritta al RUNTS – Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore da almeno sei mesi;

- b) ha sede legale nel territorio della Provincia di Torino e si impegna a svolgere le attività convenzionate sull'intero territorio del Comune di Torino;
- c) non ha pendenze di carattere amministrativo con la Città di Torino;
- d) è in grado di garantire disponibilità di risorse umane e strumentali (veicoli, materiali e attrezzature) in numero e qualificazione adeguati ad assicurare le attività e gli interventi richiesti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'O.d.V. si impegna a concorrere con il Corpo di Polizia Locale alle attività supporto al Corpo Polizia Locale nello svolgimento dei servizi di polizia stradale, nelle seguenti attività: presidio del territorio, informazione e assistenza alla popolazione, mediante l'impiego di propri Volontari, veicoli, materiali ed attrezzature in dotazione.

L'O.d.V. in particolare si impegna, sotto il coordinamento della Polizia Locale a fornire supporto e assistenza in relazione alle attività di cui al comma 1.

Art. 2 - Risorse Umane e strumentali dell'O.d.V.

L'O.d.V. ha un organico composto di n. Volontari e dispone della dotazione strumentale in termini di mezzi e attrezzature, di cui all'elenco allegato;

Ai fini della presente Convenzione, l'OdV si impegna a mettere a disposizione un numero minimo di Volontari pari a [_____] per ciascun anno di durata della stessa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'O.d.V., nella persona del Legale Rappresentante, si impegna a mettere a disposizione unicamente personale adeguatamente formato ed idoneo all'impiego per le attività di cui all'art. 1, nonché ad utilizzare attrezzature e veicoli efficienti, regolarmente funzionanti, revisionati e assicurati, nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 es.m.i. e norme attuative correlate;

L'O.d.V. mette a disposizione le suddette risorse umane e materiali, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate con la Divisione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno di durata della Convenzione dovranno essere trasmessi alla Divisione gli elenchi aggiornati dei Volontari e delle risorse strumentali (mezzi ed attrezzature speciali) che verranno impiegati nello svolgimento delle attività convenzionate.

Art. 3 - Impiego operativo

Il personale messo a disposizione dall'O.d.V. nello svolgimento delle attività di ausilio è assoggettato, alle responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa previste dalle disposizioni di legge.

L'O.d.V. dovrà garantire la disponibilità di Volontari in numero e qualifica adeguati ad assicurare le attività indicate nella presente Convenzione, L'impiego dell'O.d.V. avverrà a seguito di attivazione.

Nel corso delle attività e degli interventi richiesti dalla Divisione ed espletati in forza della presente Convenzione, non è prevista qualsiasi altra forma di impiego autonomo dei Volontari da parte dell'O.d.V. che non sia conforme alle indicazioni fornite dalla Divisione stessa, cui spetta la direzione ed il coordinamento delle operazioni.

Art. 4 – Impegni dell'OdV

L'O.d.V. si impegna a:

- fornire la propria collaborazione alla Divisione;
- attivarsi tempestivamente per gli interventi richiesti;

- garantire il permanere del possesso dei requisiti richiesti in sede di presentazione della domanda di selezione di cui all'avviso di ricerca di cui alla DD n. _____;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati e delle informazioni comunicati in sede di presentazione della domanda di selezione;
- mettere a disposizione della Divisione i veicoli e le attrezzature dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di selezione;
- produrre, a richiesta della Divisione, documenti, relazioni, certificazioni;
- portare in visione, a richiesta della Divisione, il Registro dei Volontari ex DM 06/10/2021;
- garantire l'idonea copertura assicurativa dei Volontari contro gli infortuni / malattie connessi con lo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi;
- assicurare l'idoneo abbigliamento tecnico individuale ed i D.P.I. conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalle disposizioni specificamente vigenti per il Volontariato nell'ambito della Protezione Civile;
- assicurare le visite mediche, conformemente alle disposizioni normative vigenti;
- assicurare l'adeguata informazione, formazione e addestramento dei Volontari in funzione delle attività da espletare, conformemente alle disposizioni normative vigenti;
- produrre, a richiesta della Divisione, copia della documentazione attestante la copertura assicurativa dei Volontari e copia della documentazione aggiornata attestante la formazione e le abilitazioni dei Volontari, nonché l'idoneità sanitaria aggiornata, fermo restando che la verifica dell'aggiornamento di tale documentazione rimane precipua competenza e responsabilità del Legale Rappresentante dell'OdV;
- assicurare che i mezzi e le attrezzature, messi a disposizione per le attività, siano esclusivamente di proprietà dell'OdV;
- prontamente disponibili;
- omologati e conformi per l'uso previsto negli interventi a cui sono destinati;
- conformi alle disposizioni che regolano la circolazione;
- revisionati dai competenti organi preposti;
- provvisti di polizza assicurativa valida per tutta la durata della Convenzione;
- produrre, a richiesta della Divisione, copia delle carte di circolazione e delle relative polizze assicurative dei mezzi e copia delle eventuali autorizzazioni / abilitazioni all'uso di specifiche attrezzature.

Art. 5 - Rimborsi spese

In applicazione dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 la Divisione corrisponderà all'Organizzazione convenzionata, rimborsi relativamente alle sotto elencate tipologie di spesa sostenute dalla O.d.V., strettamente funzionali alle attività inerenti le finalità di cui alla Convenzione, purché effettivamente sostenute e debitamente documentate:

- copertura assicurativa dei Volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
- copertura assicurativa dei veicoli/attrezzature;-copertura assicurativa della sede;
- acquisto e sostituzione di Dispositivi di Protezione Individuale;
- lavaggio e sanificazione dell'abbigliamento tecnico;
- rimborso spese ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017;
- manutenzione, riparazione, revisione veicoli di proprietà dell'O.d.V.;
- manutenzione, riparazione, revisione attrezzature di proprietà dell'O.d.V.;
- danni a mezzi e attrezzature a seguito dello svolgimento delle attività in Convenzione;
- carburanti:
 - a. fatture per l'acquisto del carburante per i soli veicoli intestati all'O.d.V. dalle quali dovrà risultare, per ciascun rifornimento, importo, targa, data di rifornimento e intestazione dell'O.d.V.;

- b. il costo del carburante utilizzato per le attrezzature dovrà essere supportato da documenti fiscalmente validi, accompagnati da una dichiarazione del Legale Rappresentante;
- pedaggi autostradali/tangenziale per i veicoli impiegati nelle attività convenzionate;
 - vestiario: sono autorizzate le spese per l'acquisto o sostituzione dei capi di abbigliamento tecnico e dei relativi accessori;
 - formazione, informazione ed addestramento: sono ammesse le spese sostenute per i corsi certificati e debitamente fatturati, effettuate da docenti non appartenenti all'O.d.V.;
 - materiale informatico e di cancelleria: sono ammesse le spese sostenute per materiale informatico e di cancelleria; importi superiori a 20 (venti) Euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
 - materiale di consumo acquistabile presso negozi di ferramenta o negozi specializzati/assimilati: sono ammesse le spese sostenute per tale materiale; importi superiori a 20 (venti) Euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
 - spese sostenute dall'O.d.V. per le utenze quali acqua, elettricità, gas, telefono;
 - spese di segreteria;
 - spese per assistenza giuridica, fiscale, amministrativa.

Il riconoscimento del rimborso complessivo avverrà, per ciascun anno di durata della Convenzione, mediante il versamento di una quota base a titolo di anticipo spese (punto 3.1 della seguente tabella) all'atto della sottoscrizione, al quale andrà ad aggiungersi un ulteriore importo il cui valore risulterà proporzionale al numero di Volontari messi a disposizione dalla OdV ed effettivamente impiegati, calcolato secondo quanto previsto al punto 3.2 della sotto indicata tabella:

5.3.1	Anticipo per le spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione per ciascun anno di durata della Convenzione al fine di garantire la piena operatività, efficienza e pronta disponibilità in termini di uomini, mezzi e attrezzature e rientranti tra quelle indicate al comma 1 dell'articolo 5 con obbligo di dettagliata rendicontazione	OdV fino a 50 iscritti Euro 2.000,00 OdV oltre 50 iscritti Euro 3.000,00
5.3.2	Rimborso, a cadenza annuale, delle spese effettivamente sostenute dalla OdV, calcolato sulla base del numero di Volontari effettivamente messi a disposizione dalla OdV e impiegati in ciascun intervento, rientranti tra le voci spesa indicate al comma 1 dell'art. 5 della Convenzione, con obbligo di dettagliata rendicontazione.	Euro 40,00/Volontario/giorno messo a disposizione dalla OdV ed effettivamente impiegato dalla Città

4) L'importo presunto della presente Convenzione, calcolato a norma del precedente comma 3, ammonta a Euro _____ esente IVA per ciascun anno a norma dell'art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e s.m.i., risultante dal seguente computo:

-(5.3.1) Anticipo Euro _____
 -(5.3.2) Numero presunto di Volontari/anno, pari a _____, Euro _____
TOTALE RIMBORSO SPESE/ANNO Euro _____

5) La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata con le seguenti modalità:

- La quota anticipo spese annuale, di cui al punto 5.3.1, a seguito di presentazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, di autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'O.d.V.;
- Il rimborso spese per singolo Volontario messo a disposizione dalla OdV ed effettivamente impiegato di cui al punto 5.3.2, sarà a cadenza annuale a seguito di presentazione di autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'O.d.V. convenzionata;

Con riferimento a ciascuna annualità di durata della Convenzione il Legale Rappresentante dell'O.d.V. dovrà presentare alla Divisione copia del Rendiconto entro 30 giorni dalla sua approvazione, pena la decadenza della Convenzione, oltre ad una autocertificazione attestante l'importo complessivo delle spese sostenute nell'annualità e di cui si è richiesto il rimborso e contenente il dettaglio analitico di tutte le voci concorrenti l'importo totale ammesso a rimborso:

6) Si dà infine atto che:

- l'O.d.V. rientra nel campo di applicazione dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali)
- l'O.d.V. non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e s.m.i.;
- le somme percepite dall'O.d.V. a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 633 del 1972 e s.m.i..

Art. 6 - Norme di salvaguardia

L'O.d.V. garantisce l'adempimento della norma sulla privacy (Regolamento Europeo UE 2016/679), come da appendice allegata alla presente Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente stessa e l'adempimento di tutte le clausole riportate nella Convenzione in particolare quelle operative indicate agli articoli 3 e 4. In caso di gravi irregolarità o di inosservanze che hanno determinato un disservizio, la Città di Torino può, con provvedimento motivato del Dirigente della Divisione Protezione Civile, non concedere, in tutto o in parte, il rimborso spese di cui al precedente art. 3 e, nei casi di particolare gravità, recedere dalla Convenzione.

Art. 7 - Durata e modalità di risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione ha validità e durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, e pertanto dal al, con facoltà di recedere con un preavviso di almeno 4 mesi alla scadenza del primo anno. La convenzione potrà essere prorogata per ulteriori anni tre su volontà delle parti.

Per mutate esigenze di interesse pubblico, la Città potrà revocare la presente Convenzione in qualsiasi momento. In tal caso spetteranno all'OdV gli importi dovuti a titolo di rimborso spese per le sole attività eseguite e per le spese autorizzate e ordinate fino alla data di revoca della Convenzione stessa.

La presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida inoltrata a mezzo PEC o raccomandata A/R e rimasta senza effetto decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte dell'OdV, si intende risolta di diritto con comunicazione della Divisione, ove la stessa abbia rilevato, anche nel corso delle attività, che gli obblighi convenzionali previsti non siano esattamente adempiuti.

La Convenzione deve intendersi risolta di diritto qualora l'OdV non sia più in possesso dei requisiti previsti per la sottoscrizione della stessa. In tal caso spetteranno all'OdV gli importi dovuti a titolo di rimborso per le sole attività eseguite e per le sole autorizzate e ordinate fino alla data di revoca della Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

La Divisione potrà altresì risolvere la presente Convenzione in caso di ripetuta mancata disponibilità dell'O.d.V. alla partecipazione alle attività richieste dalla Divisione.

La Divisione potrà inoltre risolvere la presente Convenzione, qualora l'O.d.V. violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti.

La presente Convenzione può essere rinnovata una sola volta e solo con provvedimento espresso del Dirigente della Divisione.

Art. 8 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Allegati alla presente Convenzione:

-Elenco delle risorse umane e strumentali (mezzi ed attrezzature) messe a disposizione dall'O.d.V.

Il Dirigente della Polizia Locale

Il legale Rappresentante O.d.V.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento : Comune di Torino, nella persona del Dirigente della Divisione Amministrazione, Personale e Bilancio Via Bologna 74 - email: rossoroberto@comune.torino.it.

Responsabile Protezione Dati: Piazza Palazzo di Città 1- 10100 - Torino - email rdp-privacy@comune.torino.it

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento delle attività connesse e strumentali alla gestione delle convenzioni per lo svolgimento di attività di protezione civile sul territorio del Comune di Torino da parte di terzi. I dati personali raccolti con la domanda di adesione sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Natura del trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla sottoscrizione della convenzione.

Comunicazione e diffusione

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione.

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino alla permanenza delle convenzioni sottoscritte e comunque per il tempo previsto dalle norme in materia di conservazione documentale. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta ai contatti del Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).